

CONVENZIONE

Tra


La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo- in persona del Preside della Facoltà Prof.ssa Maria Floriana Cursi, nata a Roma il 10/12/1966

e


La Procura della Repubblica di Teramo, in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Antonio Guerriero, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il 10/05/1954

PREMESSO

- che in base all'art. 16 del D.lgs 17 novembre 1997 n. 398, istitutivo delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali, e all'art. 7, 6° comma del D.M. 21 dicembre 1999, n.537, recante il relativo regolamento, le Scuole di Specializzazione medesime programmano anche lo sviluppo di attività didattica di tipo pratico da svolgersi, fra l'altro, presso sedi giudiziarie, in forza di accordi o convenzioni tra la Scuola e gli uffici giudiziari;
- che, in tale prospettiva, la Scuola di Specializzazione per le professioni legali istituita presso la facoltà di giurisprudenza di Teramo intende addivenire ad intese con la Procura della Repubblica di Teramo, al fine di consentire lo svolgimento di attività didattiche pratiche da parte degli specializzandi iscritti presso di essa;
- che al punto 8 la Relazione Organizzativa e Criteri generali per l'organizzazione dell'Ufficio della Procura della Repubblica contempla i rapporti con le scuole di specializzazione per le professioni legali;



1 | *Convenzione ex art. 16 legge 398/1997 tra la Procura della Repubblica di Teramo e la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo*



- che lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura con le deliberazioni del 19.7.2007 e del 24.1.2008 si è pronunciato nel senso che “l’orientamento favorevole del Csm corrisponde, inoltre, alle previsioni normative contenute nella legislazione universitaria, che contemplano la stipula di convenzioni per l’uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e di convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l’insegnamento (Artt. 27 e 92 del DPR 382/1980), e contestualmente ha formulato le linee guida relative alle convenzioni tra i Dirigenti degli Uffici Giudiziari e le Scuole di Specializzazione delle professionali legali, nell’esigenza di un necessario temperamento dell’attività didattica in questione con i vincoli giuridici che comunque presiedono all’espletamento dell’attività giudiziaria, nonché prevedendo forme di articolazione compatibili con la esclusione di affidamento ai tirocinanti di compiti che non rivestano diretta valenza formativa;
- che ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468" nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nell'udienza dibattimentale da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

tutto ciò premesso,



21 Convenzione ex art. 16 legge 398/1997 tra la Procura della Repubblica di Teramo e la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Il Procuratore della Repubblica di Teramo, d'intesa con il Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo, nelle modalità sottoindicate, consente lo svolgimento di un periodo di tirocinio teorico e pratico presso il proprio ufficio giudiziario agli specializzandi iscritti al secondo anno presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo, per un massimo di 150 ore, al fine di procedere al conferimento agli stessi della delega ex art. 50 del D.L. 274/2000.

L'ammissione al tirocinio è riservata ai laureati in giurisprudenza iscritti al 2° anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Teramo che abbiano superato positivamente tutti gli esami del 1° anno di corso.

I medesimi specializzandi, sotto la guida del magistrato affidatario indicato dal Procuratore della Repubblica potranno:

- a) frequentare le udienze dibattimentali penali (collegiali e del Giudice di Pace) affiancando il Magistrato d'udienza;
- b) seguire un tirocinio teorico-pratico con il Magistrato affidatario al termine del quale ricevere delega dal Procuratore della Repubblica a svolgere funzioni di Pubblico Ministero nei procedimenti penali davanti agli uffici del Giudice di Pace del circondario;

Il Magistrato affidatario è individuato nella Dott.ssa Laura Colica, in virtù del Programma Organizzativo della Procura, punto n. 8 così come integrato il 14.9.2011, considerato,



altresì che la stessa ha svolto questo incarico per molti anni e ha ricoperto per due volte l'incarico di Tutor per i Mot presso la SSM negli ultimi due anni.



Peraltro nella riunione del 28 gennaio 2015 con tutti i Sostituti Procuratori, quest'ultimi interpellati hanno concordemente indicato come magistrato più idoneo a ricoprire le funzioni di magistrato affidatario degli specializzanti la dr.ssa Colica, l'unica a fornire la propria disponibilità a ricoprire tale incarico.

Le 150 ore previste dal tirocinio verranno così ripartite:


- nei primi 2 mesi tirocinio teorico di due ore settimanali il martedì pomeriggio con il magistrato affidatario (16 ore);
- sempre nei primi 2 mesi tirocinio pratico di 10 ore settimanali il martedì e mercoledì mattina, in cui il tirocinante assisterà alle udienze collegiali o monocratiche affiancando il magistrato di ruolo o il magistrato onorario resosi eventualmente disponibile (80 ore);
- negli ultimi due mesi tirocinio pratico ricevendo deleghe per lo svolgimento della funzione di P.M. in udienza davanti al Giudice di Pace (54 ore).

Resta inteso, in ossequio alle direttive del Consiglio Superiore che :

- L'attività del tirocinante è prestata in regime di esclusività rispetto agli altri uffici giudiziari;
- La frequentazione del tirocinio non deve essere prestata in regime di esclusività rispetto alla pratica forense presso studi legali ma sarà obbligo dello specializzando segnalare preventivamente eventuali situazioni di incompatibilità con riferimento a singoli processi nel caso in cui assista ad udienze in cui è interessato il citato studio ovvero venga delegato a svolgere funzioni di P.M in udienze davanti al Giudice di Pace per processi in cui è interessato lo studio legale di riferimento;



- L'attività formativa dovrà avvenire nel rispetto degli obblighi di segretezza e di riservatezza e dei divieti di pubblicazione di cui agli artt. 326 e 114 c.p.p. salvo che ricorrono le speciali ragioni indicate dagli artt 472 e 473 c.p.p.; nonché dei vincoli che alla pubblicazione degli atti giuridici derivano dalla disciplina della legge N. 675/1996 in materia di tutela della privacy e dei limiti d'efficacia delle specifiche deroghe previste dagli artt. 4, comma 1 lett.d), 7 comma 5 ter lett d), 21 comma 4 lett. a) e 27. A tal fine il tirocinante assumerà espresso obbligo scritto;
- In attuazione della Convenzione, la Scuola di Specializzazione, cui appartengono i tirocinanti, dovrà provvedere ad assicurare ogni singolo specializzando contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile;
- E' fatto assoluto divieto di affidare agli specializzandi attività che non rivestono valenza formativa;
- Il numero massimo degli specializzandi che potranno essere selezionati è di otto persone, avuto riguardo alla funzionalità dell'ufficio, all'organico presente dei magistrati e considerato che il magistrato affidatario è uno solo.
- La selezione degli aspiranti verrà effettuata in accordo tra il responsabile della Scuola di Specializzazione e il Procuratore della Repubblica, avendosi come criterio l'assenza di precedenti penali per delitti non colposi e di carichi pendenti del medesimo tipo presso l'ufficio della Procura della Repubblica di Teramo, il voto di laurea e il voto conseguito negli esami finali del primo anno della Scuola di Specializzazione. A tal fine sarà richiesta al singolo tirocinante dichiarazione da effettuarsi sotto la propria responsabilità ai termini di legge di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti penali pendenti o di sentenze di condanna non definitive pronunciate nei suoi confronti.



- A ragione dei ricordati obblighi di segretezza al punto 4.) nessun magistrato si potrà avvalere della cooperazione degli aspiranti per lo svolgimento delle indagini preliminari.
- L'accesso al settore penale dibattimentale da parte degli specializzandi durante il tirocinio avverrà sotto l'esclusiva guida del magistrato affidatario.
- Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Procuratore della Repubblica o dal responsabile della Scuola di Specializzazione per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante specializzando per il mancato rispetto degli obblighi assunti a quello al momento dell'inizio del tirocinio ovvero per la sua verificata inidoneità o per sopravvenute esigenze di servizio .
- Al termine del tirocinio, verrà rilasciata attestazione del positivo completamento da parte della Dott.ssa Colica, come magistrato affidatario, e ne verrà data formale comunicazione alla Scuola di Specializzazione.
- Non è previsto alcun onere a carico della finanza pubblica, atteso che nessuna retribuzione o compenso è prevista per l'espletamento dell'attività da parte dei soggetti ammessi al tirocinio.

La presente convenzione, rinnovabile, entrerà in vigore dopo la deliberazione di presa d'atto del Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di L'Aquila, che si presume potrà intervenire i primi giorni del mese di aprile 2015 ed avrà vigore fino al mese di luglio 2015.

Teramo, li **- 4 FEB. 2015**

La Facoltà di Giurisprudenza
Dell'Università degli Studi di Teramo

Il Preside
Prof.ssa Maria Floriana CURSI

La Procura della Repubblica di Teramo

Il Procuratore

Dott. Antonio Guerriero
Il Procuratore della Repubblica
Antonio Guerriero

